

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO

STATUTO

*Approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 83 del 25.10.99 e
n. 91 del 14.12.99*

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 13 del 7.5.2007

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Identificazione)

Il territorio del comune di San Nicandro Garganico è quello risultante dal Piano Topografico di cui all'art. 9 della legge 24.12.1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

ART. 2

(Residenza municipale)

- 1) La residenza municipale è "Palazzo di Città" sito in via N. Rota, ove sono ubicati gli uffici comunali, il gabinetto del sindaco e della giunta. La sede del consiglio comunale, del presidente del consiglio, dei gruppi politici presenti in consiglio e, altresì, la sede di rappresentanza del sindaco sono ubicate in Palazzo Zaccagnino.
- 2) La giunta comunale può deliberare le riunioni degli organi comunali in altra sede, per esigenze particolari.

ART. 3

(Stemma – Gonfalone - Fascia tricolore)

- 1) Lo stemma del comune di San Nicandro Garganico è quello contenuto nella seguente descrizione: "d'azzurro alla fenice di nero sulla sua immortalità al giglio di giardino tagliato di verde fiorito di sei pezzi posto nel canton destro della punta dello scudo ed alla crocetta d'argento posta nel canton sinistro". La Fenice è sormontata dalla corona municipale formata da quattro pusterle (tre visibili) con due cordonate a muro nei margini, sostenente una cinta aperta da sedici porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine ed il tutto d'argento e murato di nero. Lo scudo è contornato da un ramo di alloro a destra e da un ramo di quercia a sinistra, legati tra loro da un nastro tricolore, verde, bianco e rosso. Sullo scudo è posta la corona baronale.
- 2) La fascia tricolore è completata con lo stemma di cui al comma uno.
- 3) L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dalle disposizioni statali.

- 4) L'uso dello stemma a tempo indeterminato, da parte di associazioni o enti operanti nel comune è subordinato ad autorizzazione del consiglio comunale.

ART. 4
(Obiettivi)

- 1) Il comune di San Nicandro Garganico rappresenta democraticamente ed unitariamente la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale nel rispetto delle vocazioni del territorio.
- 2) Il comune si ispira ai principi del rispetto della persona umana, della pace, della libertà, della giustizia, della solidarietà e della cooperazione tra gli uomini e tra i popoli, ripudiando ogni forma di violenza e razzismo.
- 3) Il comune riconosce la tutela dell'ambiente, del territorio, dei beni culturali, archeologici, monumentali e della salute quali valori fondamentali della comunità; inoltre, tutela, conserva ed incentiva gli usi, i costumi, le tradizioni e le iniziative locali atte a determinare la divulgazione della propria cultura e al consolidamento della stessa, all'interno e fuori del proprio territorio.
- 4) Il comune si adopera per superare le discriminazioni esistenti tra i sessi e per realizzare effettive condizioni di pari opportunità.
- 5) Il comune di San Nicandro Garganico estrinseca la propria azione politica ed amministrativa nell'ambito dei principi della Costituzione, della Carta Europea dell'autonomia locale, delle leggi e dello statuto, dei principi della programmazione, della cooperazione e della partecipazione in raccordo con le espressioni sociali, culturali, politiche ed economiche dei vari livelli istituzionali e territoriali, garantendo la più ampia trasparenza e la massima informazione, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini al governo della città e del territorio.
- 6) Il comune partecipa alla definizione delle scelte di programmazione regionale, provinciale, della comunità montana e dell'ente parco ed esercita le proprie funzioni promuovendone l'attuazione.
- 7) Il comune, anche in consorzio con altri enti autarchici territoriali e con l'azienda sanitaria locale, attua in modo coordinato, nel rispetto della normativa regionale, gli interventi sociali e sanitari relativi all'assistenza, all'integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, mediante le varie forme di collaborazione, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
- 8) Con regolamento vengono disciplinate le modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 7 con i servizi sociali, sanitari, educativi, di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione del servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti.

ART. 5
(Autonomia statutaria e potestà regolamentare)

- 1) Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del comune di San Nicandro Garganico, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
- 2) Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune adotta i regolamenti ai quali si fa riferimento nelle norme statutarie, nonché quelli che il consiglio comunale riterrà necessari ed opportuni.

ART. 6
(Funzioni amministrative del comune)

- 1) Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale salvo quando non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
- 2) Il comune esercita le proprie funzioni con forme di gestione differenziate in relazione alla natura dell'attività e dei servizi prestati. Le forme di gestione sono scelte in relazione alla loro idoneità al perseguimento degli obiettivi fissati.

ART. 7

(Raccolta degli atti legislativi, amministrativi e delle disposizioni normative)

- 1) La raccolta ufficiale dei regolamenti comunali, delle deliberazioni, degli atti del sindaco, di quelli a rilevanza esterna, nonché, in generale, degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, è tenuta presso l'archivio corrente del comune.
- 2) Presso il medesimo ufficio è tenuta a disposizione del pubblico la raccolta delle gazzette ufficiali della Repubblica italiana, dei bollettini ufficiali della Regione Puglia nonché dei bollettini ufficiali della Comunità Europea.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPITOLO I

ORGANI DEL COMUNE

ART. 8

(Organi del comune)

Sono organi del comune: il consiglio comunale, il sindaco e la giunta comunale.

SEZIONE I

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 9

(Competenze)

Il consiglio comunale ha competenza per gli atti indicati dall'art. 32 della legge 142/90 e successive modificazioni. Inoltre, al consiglio comunale compete la funzione ispettiva, con facoltà di istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.

ART. 10

(Prima seduta del consiglio - Convalida degli eletti)

Il consiglio comunale, previa convocazione del sindaco, in relazione a quanto previsto dalla legislazione vigente, convalida i neoeletti consiglieri ed il sindaco alla prima seduta, presieduta dal consigliere anziano, elegge il presidente del consiglio ed il vicepresidente.

ART. 11 (modificato con del. C.C. n. 19/08.06.2004)

(Il presidente del Consiglio)

- 1) Il consiglio comunale è presieduto dal presidente del consiglio comunale.
- 2) Il presidente è eletto tra i consiglieri nel corso della prima adunanza, subito dopo la convalida, mediante votazione in forma palese per appello nominale e a maggioranza assoluta dei membri consiliari assegnati al comune. Se dopo due votazioni nessun consigliere ha ottenuto la maggioranza richiesta, nella terza votazione risulta eletto colui che ha ottenuto la maggioranza dei voti; ove il risultato dovesse essere paritario, si intende eletto il consigliere più anziano di età. Le stesse maggioranze sono richieste per la revoca del presidente.
- 3) Il presidente entra in carica immediatamente dopo la propria elezione e, se presente, assume la presidenza della seduta. Egli svolge le funzioni previste dalla legge e dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
- 4) Il presidente per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura burocratica del comune. Sono attribuiti a questo ufficio poteri idonei a garantire e a tutelare le prerogative ed i diritti dei consiglieri ed assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze.

Nelle manifestazioni pubbliche e nel cerimoniale, il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale della Città e il suo distintivo è rappresentato da una fascia di colore rosso attraversata al centro da una striscia bianca con lo stemma della Repubblica a sinistra e con lo stemma della Città di San Nicandro Garganico a destra e frangia dorata da portare a tracolla.

- 5) Alle sedute consiliari intervengono gli assessori, che hanno diritto di parola ma non di voto.
- 6) Il sindaco partecipa alle sedute consiliari con diritto di parola e di voto.
- 7) Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento ai sensi delle norme vigenti.

ART. 12(modificato con del. C.C. n. 12/9.8.2002)

(Vicepresidenti)

- 1) Il Consiglio Comunale, immediatamente dopo l'elezione del Presidente, con votazione palese ed a maggioranza dei voti espressi, procede alla nomina di n. 2

Vicepresidenti. In caso di parità di voti risulterà eletto il Consigliere che ha riportato la cifra elettorale più alta.

- 2) In caso di assenza o impedimento del Presidente, il consiglio comunale è presieduto dal Vicepresidente che ha ottenuto la cifra individuale più alta se presenti entrambi, o dal Vicepresidente presente, in caso di assenza dell'altro Vicepresidente (oltre al Presidente).
- 3) Al Vicepresidente, quando esercita le funzioni di Presidente, spettano tutte le prerogative riservate a quest'ultimo.

ART. 13

(Funzionamento del consiglio comunale)

- 1) Il consiglio comunale è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci. Questi è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 2) La convocazione dei consiglieri avviene con avviso scritto, da consegnare nelle forme stabilite dal regolamento degli organi elettivi. L'avviso per le sedute, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima.
- 3) Il consiglio può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti. In tal caso basta che l'avviso con il relativo elenco degli oggetti da trattare sia consegnato almeno 24 ore prima, ma se la maggioranza lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo.

ART. 14

(Consiglieri comunali)

- 1) Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
- 2) Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.
- 3) Ai consiglieri comunali in carica spettano un'indennità di carica o il gettone di presenza ai consigli comunali, così come disciplinato da apposito regolamento.

ART. 15

(Decadenza di consiglieri)

- 1) I consiglieri comunali decadono dalla carica per la mancata partecipazione ingiustificata a n. 3 sedute consiliari consecutive.
- 2) Il consiglio contesta la causa di decadenza assegnando al consigliere 10 giorni di tempo per formulare osservazioni e per giustificare l'assenza.
- 3) Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine il consiglio delibera definitivamente sulla decadenza.

ART. 16

(Esercizio della potestà regolamentare)

- 1) I regolamenti, una volta approvati dall'organo di controllo, sono depositati nella segreteria comunale e per essa nell'ufficio dell'archivio corrente, alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all'albo pretorio comunale.
- 2) I regolamenti entrano in vigore il primo giorno non festivo successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 1, salvo diversa previsione del regolamento stesso.

ART. 17

(Pubblicità delle spese elettorali)

- 1) Le liste dei candidati alle elezioni del consiglio comunale devono essere corredate dalle dichiarazioni del delegato sulle spese da sostenere nella campagna elettorale.
- 2) Entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, i consiglieri e le liste devono presentare il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale.

SEZIONE II

COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 18

(Istituzione)

- 1) Le commissioni consiliari permanenti sono organismi interni del consiglio che se ne avvale per il migliore e più partecipato espletamento delle funzioni di competenza.
- 2) Il consiglio comunale delibera, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la costituzione di commissioni consiliari permanenti.
- 3) Ai fini d'indagine sull'attività dell'amministrazione nonché in relazione a particolari avvenimenti, il consiglio può, con le stesse modalità di cui al secondo comma, istituire al proprio interno commissioni speciali, stabilendone la competenza e la durata nel rispetto del regolamento consiliare.
- 4) Il regolamento determina i compiti delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori e delle sedute.
- 5) La presidenza delle commissioni di garanzia e di controllo spetta alla minoranza consiliare.
- 6) Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

SEZIONE III

GIUNTA COMUNALE

ART. 19

(Definizione e nomina della giunta comunale)

- 1) La giunta comunale è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali nell'attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale, ai sensi delle disposizioni vigenti.
- 2) La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da numero sette assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco, ex art. 33, comma 1, L. 142/90 così come sostituito dall'art. 11, comma 7, L. 265/99.
- 3) Le modalità di nomina, le competenze della giunta, sono stabilite dalla legge; l'apposito regolamento determinerà la convocazione e il funzionamento della giunta.

ART. 20

(Gli assessori)

- 1) Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
- 2) Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
- 3) Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
- 4) Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organizzativamente per gruppi di materie, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate con assunzione delle conseguenti responsabilità.
- 5) Il sindaco può revocare e modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento, funzionalità e responsabilità, lo ritenga opportuno.
- 6) Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio comunale nella prima seduta utile.

SEZIONE IV

IL SINDACO

ART. 21

(Il sindaco)

- 1) Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
- 2) Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
- 3) Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

- 4) Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
- 5) Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
- 6) Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 22
(Il vicesindaco)

Il vicesindaco, nominato tale dal sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIRITTO DI INFORMAZIONI - DIRITTO DI ACCESSO

CAPITOLO I

FORME ASSOCIATIVE E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ART. 23 (modificato con del. C.C. n. 13/7.5.2007)
(Principi)

- 1) La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.
- 2) La partecipazione assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo, con le loro proposte, alla fase d'impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o sui temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.
- 3) Il comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione e istituisce con regolamento l'albo delle associazioni.
- 4) Il comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
- 5) **Il Consiglio comunale promuove e coordina la mobilitazione di tutte le forze sociali ed istituzionali per una politica unitaria e partecipata, in funzione della**

vivibilità dell'infanzia mediante il Consiglio Comunale dei Ragazzi e della Ragazze. Il Regolamento ne disciplina la costituzione.

ART. 24

(Rapporti con il comune)

- 1) L'amministrazione comunale facilita l'esercizio dei diritti di cui al precedente articolo, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione e che ne facciano richiesta ogni struttura e spazio idoneo, entro i limiti di disponibilità.
- 2) Le condizioni e le modalità d'uso dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione all'agibilità degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
- 3) L'amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di giovani e di altre categorie sociali:
 - a. per la formazione di comitati, commissioni e consulte che esprimono parere nelle materie di competenza, su richiesta dell'Amministrazione comunale;
 - b. per dibattere problemi;
 - c. per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

CAPITOLO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 25

(Forme e modalità)

Ai cittadini è assicurata la partecipazione al procedimento amministrativo secondo le norme dettate dalla legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal regolamento comunale di attuazione.

CAPITOLO III

FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

ART. 26

(Forme di consultazione)

Il consiglio comunale e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano se consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, le associazioni, gli organismi di partecipazione e l'intero corpo elettorale, nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, su provvedimenti riguardanti materie di esclusiva competenza locale.

CAPITOLO IV

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

ART. 27

(Principi)

- 1) I cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere istanze e petizioni con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca.
- 2) Le istanze, le petizioni e le proposte devono riguardare materie esclusivamente di competenza locale e sono presentate al sindaco, se riguardano problemi di interesse generale.
- 3) Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio di tale diritto dei cittadini, che comunque è escluso nelle seguenti materie:
 - a) tributi, rette, contributi ed altri prelievi;
 - b) acquisti ed alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni;
 - c) bilanci;
 - d) assunzione di mutui o emissione di prestiti obbligazionari;
 - e) espropriazione per pubblica utilità;
 - f) designazioni, nomine, elezioni, revoche, decadenze o comunque provvedimenti riguardanti persone.
- 4) Il regolamento stabilisce il numero delle firme necessarie, disciplina le modalità per la raccolta e l'eventuale autenticazione delle firme dei sottoscrittori nonché le modalità di presentazione delle istanze, petizioni o proposte.
- 5) Le modalità di esame delle istanze, petizioni e proposte sono disciplinate dal regolamento, il quale stabilisce i termini temporali nei quali, a seconda dei casi, deve comunque essere data risposta scritta agli interessati.

CAPITOLO V

REFERENDUM

ART. 28

(Principi)

- 1) Il referendum è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali. Il referendum, che può essere solo consultivo, deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
- 2) La richiesta di referendum deve essere avanzata dal consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei componenti oppure dal 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune. In quest'ultimo caso le firme dei sottoscrittori, debitamente autenticate a norma dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53, devono essere raccolte su un apposito modulo, il cui schema tipo viene rilasciato dal comune. Per

ogni anno solare è consentito lo svolgimento di non più di cinque referendum da effettuarsi in un'unica tornata.

- 3) Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori del comune.
- 4) Sull'ammissibilità del referendum decide una commissione tecnica secondo quanto previsto e disciplinato dal regolamento. Il referendum è comunque escluso nei casi in cui non sono ammesse istanze, petizioni e proposte.
- 5) La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
- 6) Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
- 7) Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
- 8) Le norme dettagliate per l'attuazione dei referendum consultivi sono stabilite nell'apposito regolamento.

CAPITOLO VI

TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 29

(Diritti di informazione e di accesso)

- 1) Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi del comune, disciplinando l'eventuale rilascio di copie degli stessi previo pagamento dei soli costi, nonché in generale il diritto di accedere alle informazioni di cui il comune è in possesso.
- 2) Al fine di garantire la piena attuazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa nonché del diritto di accesso ed informazione, è istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico il quale, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche, provvede:
 - a. al servizio dell'utenza per il diritto di partecipazione;
 - b. all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
 - c. alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte all'amministrazione comunale sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza;
 - d. alla promozione e attuazione di iniziative dirette ad offrire informazioni di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture.
- 3) Al fine di consentire il più celere ed agevole esercizio del diritto di accesso, presso gli uffici comunali vengono istituiti archivi automatizzati delle richieste di accesso.

ART. 30

(Svolgimento dell'attività amministrativa)

Il comune informa la propria attività ai principi di legalità, buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia e pubblicità nel rispetto delle norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV

SERVIZI LOCALI, FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

ART. 31

(Servizi pubblici comunali)

- 1) Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta del consiglieri assegnati, individua ed istituisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare e a promuovere lo sviluppo sociale, economico e culturale della comunità locale.
- 2) Il consiglio comunale determina, con la medesima maggioranza, le forme di gestione, operando la scelta sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire.
- 3) I servizi riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.
- 4) Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta del consiglieri assegnati, delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio dei pubblici servizi, nelle forme e nei modi stabilite dalle leggi vigenti.
- 5) E' istituita la conferenza dei servizi pubblici locali che viene indetta dal sindaco, ordinariamente una volta all'anno, al fine di analizzare lo stato dei servizi e valutare proposte per il miglioramento della loro efficienza e produttività.

ART. 32

(Gestione associata dei servizi e delle funzioni)

Il comune sviluppa rapporti con gli altri enti autarchici territoriali, per promuovere e ricercare le forme associative e di cooperazione e gli accordi di programma più appropriati tra quelli previsti dalle leggi vigenti, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

ART. 33

(Comunità montana)

- 1) Il comune fa parte della comunità montana del Gargano.
- 2) I rappresentanti del comune nella comunità montana, sindaco, assessori o consiglieri, sono eletti dal consiglio comunale con il sistema del voto limitato.

ART. 34

(Ente Parco nazionale del Gargano)

- 1) Il comune fa parte della comunità del Parco nazionale del Gargano ed è rappresentato dal sindaco o suo delegato.
- 2) Il sindaco propone e promuove, all'interno della comunità del Parco nazionale del Gargano, iniziative atte alla valorizzazione e conservazione del suo territorio ed al benessere dei suoi abitanti.

ART. 35

(Fondazione dott. Vincenzo Zaccagnino)

Il comune esercita tutti i suoi poteri, che le leggi nazionali e regionali gli riservano, sulla I.P.A.B. "Fondazione dott. Vincenzo Zaccagnino".

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 36

(Principi generali di organizzazione)

- 1) L'organizzazione degli uffici e dei servizi del comune si informa a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità ed è disciplinata dal regolamento di organizzazione.
- 2) Tale regolamento disciplina, inoltre, la dotazione del personale e l'attribuzione ai funzionari di responsabilità per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il direttore generale, il segretario generale e gli organi dell'ente.

ART. 37

(Organizzazione degli uffici)

- 1) Gli uffici comunali sono organizzati secondo quanto previsto dal progetto funzionale di esercizio delle attività istituzionali, amministrative, tecniche e sociali nel rispetto della dotazione organica del personale e della normativa vigente.
- 2) La struttura organizzativa del comune è articolata in settori, a loro volta suddivisi in servizi ed uffici.
- 3) I settori costituiscono le strutture organizzative di massima dimensione dell'ente cui sono affidate funzioni tra loro omogenee, che esercitano con notevole livello di autonomia, essendo dotate di adeguate competenze e professionalità.

ART. 37 – bis (introdotto con del. C.C. n. 13/9.8.2002)

(Statuto dei diritti del contribuente)

- 1) Gli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla L. 212 del 27.07.00, in tema di "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
- 2) Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 devono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

ART. 38

(Direttore generale)

- 1) Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare il direttore generale al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.
- 2) Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario generale del comune.

ART. 39

(Funzioni del direttore generale)

- 1) Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
- 2) Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco o dalla giunta;
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dei settori ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
 - e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei settori;
 - f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei settori;
 - g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
 - h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta ed al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
 - i) promuove i procedimenti ed annota, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei settori nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

ART. 40

(Segretario generale)

- 1) Il comune ha un segretario generale titolare il cui stato giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dalla legge dello Stato.
- 2) Le competenze e le funzioni del segretario generale del comune sono attribuite dalle leggi statali e dalle norme dello statuto.
- 3) Il segretario generale, in mancanza del direttore generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, vigila sullo svolgimento delle funzioni dei funzionari e ne coordina le attività e formula proposte anche attraverso la conferenza dei funzionari al fine di realizzare l'unitarietà dell'azione amministrativa nonché dirimere gli eventuali conflitti di competenza.
- 4) Il segretario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della giunta e del consiglio con diritto di iniziativa. In mancanza del direttore generale, presiede la conferenza dei funzionari per quanto attiene a provvedimenti di natura organizzativa e a valenza generale. E' responsabile della verbalizzazione delle sedute suddette, sottoscrivendo i verbali insieme a chi ha presieduto le riunioni. E' responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e cura la loro attuazione.
- 5) Spetta al segretario generale rogare, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, i contratti del comune, salvo che la legge preveda il rogito per atto del notaio.

ART. 41

(Competenza dei capisettore)

Ai capisettore possono essere attribuiti, con provvedimento motivato del sindaco, tutti i compiti che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo dell'ente, al direttore generale ed al segretario generale, ed in particolare:

- a) l'adozione di tutti gli atti, nei limiti stabiliti dalla giunta comunale, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo loro affidati e con assunzione di responsabilità relativa ai risultati ottenuti;
- b) la formulazione di proposte agli organi di direzione politica anche ai fini della elaborazione di programmi e di direttive;
- c) la cura dell'attuazione pratica dei programmi definiti dagli organi di direzione politica;
- d) l'organizzazione degli uffici ad essi assegnati;
- e) la richiesta diretta di pareri agli organismi consultivi della amministrazione;
- f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
- g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza;
- h) l'emanazione degli atti delegati dal sindaco;
- i) l'istruttoria tecnica degli atti di competenza degli organi di direzione politica;
- j) gli atti propulsivi, mediante ordini di servizio, per gli adempimenti degli obblighi scaturenti dalla legge, da atto amministrativo, da contratto o da indirizzo politico.

ART. 42

(Attribuzioni dei capisettore)

- 1) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del settore interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
- 2) Fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c), dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ai capisettore possono essere attribuiti, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, in particolare, secondo modalità stabilite dallo statuto o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara;
 - b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa e l'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni comunali;
 - e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri determinati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in

materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

ART. 43

(Servizio di controllo interno)

Con regolamento viene istituito il servizio di controllo interno con i compiti di :

- a) garantire la legittimità, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto costi/risultati (controllo di gestione);
- c) valutare le prestazioni del personale di categoria professionale apicale (valutazione del personale apicale);
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

ART. 44

(Responsabilità del personale e procedimento disciplinare)

L'istituzione dell'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari, la responsabilità, le sanzioni, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio del personale del comune e degli enti da esso dipendenti sono disciplinati con regolamento, nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 45

(Conferenza dei capisettore)

La conferenza permanente dei capisettore è presieduta dal direttore generale e in sua assenza dal segretario generale. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi programmatici ed amministrativi dell'ente, studia e dispone le esemplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale. La conferenza dei funzionari tiene le sue riunioni almeno una volta ogni mese e in occasioni in cui il sindaco, il direttore generale o il segretario generale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.

ART. 46

(Ufficio di indirizzo e di controllo)

Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco e della giunta comunale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori a tempo determinato, purché l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi in situazioni strutturalmente deficitarie.

ART. 47

(Contratti a tempo determinato)

- 1) La copertura dei posti di caposettore o di alta specializzazione, nell'ambito della pianta organica del relativo settore, può aver luogo mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
- 2) In nessun caso i rapporti di cui ai contratti previsti nel comma precedente possono essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato o di durata superiore al mandato sindacale.
- 3) Il regolamento di organizzazione disciplina le modalità, i termini ed i compensi.

ART. 48

(Collaborazioni esterne)

Le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, sono disciplinate dal regolamento, che ogni caso dovrà prevedere:

- a) la natura privatistica del rapporto;
- b) la durata, che non potrà essere superiore a quella del programma;
- c) i criteri per la determinazione del relativo compenso.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 49

(Ordinamento)

- 1) L'ordinamento della finanza del comune è disciplinato dalla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
- 2) Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 3) Il comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 50

(Attività finanziaria)

- 1) Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura

patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

- 2) I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi indispensabili.
- 3) Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
- 4) Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 51

(Amministrazione dei beni comunali)

- 1) Un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune è tenuto dal competente ufficio; l'inventario è aggiornato annualmente dall'ufficio competente, che provvederà alla conservazione dei titoli, atti e scritture relative al patrimonio.
- 2) I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali nel rispetto degli strumenti previsti dalla legge e dai regolamenti non possono essere concessi in comodato gratuito; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
- 3) Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 52

(Bilancio di previsione)

- 1) L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
- 2) La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e del pareggio economico e finanziario.
- 3) Il bilancio e gli allegati prescritti dalle legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
- 4) Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART. 53

(Rendiconto della gestione)

- 1) I fatti di gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
- 2) Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale nei termini stabiliti dalla legge.

- 3) La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione dei Revisori dei conti.

ART. 54

(Revisione economica finanziaria)

L'organo di revisione economico-finanziaria è il collegio dei revisori che esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

ART. 55

(Tesoreria)

- 1) Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a. la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e di liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b. la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 2 giorni;
 - c. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
- 2) I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

ART. 56

(Attività contrattuale)

- 1) Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratto agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
- 2) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del servizio, ovvero da deliberazione del consiglio comunale secondo la rispettiva competenza.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 57

(Entrata in vigore – Rinvio)

Lo statuto entra in vigore nei modi e termini previsti dall'art. 4, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 così come modificato dall'art. 1 della legge 3 agosto 1999, n. 265.